

PREMESSA

Il compito della scuola è far acquisire agli studenti non solo conoscenze e competenze ma anche valori etici, civici e sociali indispensabili per la loro formazione di cittadini con senso di identità, appartenenza e responsabilità.

L'obiettivo delle norme contenute nel Regolamento in oggetto non è unicamente la previsione di sanzioni disciplinari quanto l'applicazione concreta dell'accordo e dell'impegno che le famiglie, gli studenti e gli operatori scolastici hanno assunto con la sottoscrizione del ***Patto di Corresponsabilità Educativa***, finalizzato alla condivisione di regole e di procedure volte alla realizzazione di un'azione educativa e formativa orientata a garantire la crescita responsabile degli studenti e favorire il successo scolastico.

I provvedimenti disciplinari, individuati nel suddetto Regolamento, si ispirano ai principi fondanti le finalità educative, costruttive e non solo punitive delle sanzioni e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Il presente Regolamento individua:

- I comportamenti degli studenti che configurano infrazioni disciplinari;
- le sanzioni da correlare alle infrazioni;
- gli organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari;
- il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui dignità e personalità.

L'azione sanzionatoria non può prescindere dal principio che la responsabilità disciplinare è personale.

L'infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del voto di condotta qualora risulti grave, gravissima o reiterata, nel rispetto del carattere autonomo del potere disciplinare che esclude tuttavia l'interferenza tra la sanzione disciplinare e la valutazione didattica.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ARTICOLO 1 (Riferimenti normativi)

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti normativi recepiti dal Regolamento di Disciplina in oggetto:

- **D.P.R. 249/1998 come modificato ed integrato dal D.R.P. 235/2007 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e Nota MIUR del 31 luglio 2008**
- **Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007 Sull'uso dei telefoni cellulari, che demanda le scelte all'autonomia delle scuole evidenziando la presenza di un profilo di rilevanza disciplinare (ricondotto all'art. 3 del D.P.R. 249/1998) nel caso di “uso scorretto”**
- **Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e D.P.R. 184/2006, “Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi” in quanto il provvedimento disciplinare è atto amministrativo**
- **Legge 3/2003 e D.L. 104/2013 Normativa sul contrasto al fumo**

- Testo Unico sull'assunzione di sostanze stupefacenti **D.P.R. 309/1990** modificato da **D.L. 36/2014**:

ARTICOLO 2 (Infrazioni e sanzioni)

2.1. Vengono di seguito classificate e descritte le infrazioni disciplinari lievi, gravi e gravissime, le relative sanzioni e gli organi competenti a comminarle.

TIPOLOGIA DI INFRAZIONI	FATTISPECIE	SANZIONE	ORGANO DEPUTATO A COMMINARE LA SANZIONE
LIEVI	<p>Essere sprovvisti del materiale didattico e non ottemperare alle indicazioni fornite dai docenti riguardo lo svolgimento dei compiti</p> <p>Non portare con sé il libretto personale o non consegnarlo ai docenti</p> <p>Non ottemperare alle indicazioni fornite dai docenti riguardo alle comunicazioni scuola-famiglia</p> <p>Presentarsi in ritardo alle lezioni, nei cambi d'ora, nei trasferimenti d'aula o dopo la ricreazione</p> <p>Non giustificare le assenze il giorno del rientro o il ritardo del giorno precedente</p>	Richiamo orale e/o ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente
LIEVI	<p>Dimenticare il cellulare o altri dispositivi elettronici accesi</p> <p>Uscire senza autorizzazione dall'aula o dai laboratori o dalle</p>	Richiamo orale e/o ammonizione scritta sul registro elettronico	Docente

	<p>officine o dalla palestra rimanendo nell'ambito dell'Istituto</p> <p>Disturbare lo svolgimento delle lezioni</p>		
--	---	--	--

TIPOLOGIA DI INFRAZIONI	FATTISPECIE	SANZIONE	ORGANO DEPUTATO A COMMINARE LA SANZIONE
GRAVI	<p>Uscire durante l'attività didattica dall'ambito dell'istituto senza autorizzazione e/o senza farvi rientro</p> <p>Disturbare ripetutamente con comportamenti scorretti lo svolgimento delle lezioni, l'attesa del docente nei cambi d'ora e/o negli spostamenti interni ed esterni all'istituto</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro elettronico</p> <p>Sospensione da 1 a 14 giorni</p>	<p>Docente o Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p>
GRAVI	<p>Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale non docente, ai compagni o persone presenti nell'Istituto</p> <p>Utilizzare scorrettamente e/o rovinare gli arredi, i locali e le attrezzature della Scuola</p> <p>Utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico</p> <p>Fumare utilizzare sigarette elettroniche nei locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza dell'Istituto</p>	<p>Ammonizione scritta sul registro elettronico</p> <p>Sospensione da 1 a 14 giorni</p> <p>Ammonizione scritta sul registro elettronico</p>	<p>Docente o Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Docente o Dirigente Scolastico</p>

	Mangiare e bere nei laboratori di varia tipologia	Sospensione da 1 a 14 giorni Sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 27,50 a € 275,00 che viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni	Consiglio di classe Dirigente Scolastico o responsabili preposti al controllo
TIPOLOGIA DI INFRAZIONI	FATTISPECIE	SANZIONI	ORGANO DEPUTATO A COMMINARE LA SANZIONE
GRAVISSIME	Falsificare firme e/o atti o contraffare i voti Insultare e/o umiliare i compagni, il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale scolastico Manifestare intolleranza politica, religiosa, etnica e di genere Compiere atti che violino la dignità ed il rispetto della persona Compiere atti di violenza su persone e/o di vandalismo su cose Compiere atti di vandalismo su cose Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'Istituzione Scolastica	Sospensione da 1 giorno a tempo illimitato	Inferiore a 15 gg. Consiglio di Classe Uguale o superiore a 15 gg. Consiglio d'Istituto

	<p>Non rispettare le disposizioni di sicurezza dell'Istituto e/o compiere atti che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone</p> <p>Fare uso e spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti</p> <p>Raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti, la privacy e le libertà delle persone oggetto di riprese, bullismo e cyberbullismo</p>		
--	--	--	--

2.2. Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente scolastico e i docenti procederanno per **analogia** ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti - DPR 24.06.1998, n. 249 e successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007, n. 235.

2.3. E' punito anche il **tentativo** di compiere intenzionalmente un'infrazione disciplinare, grave o gravissima, quando non c'è stata volontaria desistenza prima della scoperta dei fatti, in questo caso la sanzione viene diminuita.

ARTICOLO 3 (Circostanze aggravanti)

Si considera circostanza aggravante la reiterazione delle infrazioni disciplinari descritte nel presente Regolamento all' art. 2.1.

La circostanza aggravante consente all'Organo Competente di comminare la sanzione prevista per le infrazioni più gravi, indicate nella categoria superiore.

ARTICOLO 4 (Circostanze attenuanti)

Si considera circostanza attenuante la modalità dell'evento, la situazione personale dello studente coinvolto e/o l'atteggiamento di consapevolezza manifestato in merito all'infrazione disciplinare in cui è incorso.

La circostanza attenuante consente all'Organo Competente a comminare la sanzione di ridurre l'entità della stessa.

ARTICOLO 4 (Sanzioni atipiche)

Il Dirigente Scolastico o il Consiglio di Classe, tenuto conto della tipologia della violazione al Regolamento di Disciplina in cui è incorso lo studente, delle modalità in cui la stessa si è manifestata, nonché della situazione personale dell'allievo, privilegiando le finalità educative e formative dell'intervento nonché la possibilità di recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale e comunque indirizzate a vantaggio dell'Istituzione Scolastica, possono adottare sanzioni atipiche:

- sospensione con obbligo di frequenza
- attività non didattiche a favore della Comunità Scolastica.

ARTICOLO 5 (Procedimento Disciplinare)

5.1. Avvio del Procedimento

- a)** Il procedimento disciplinare viene avviato, dal Dirigente Scolastico o dal Docente Coordinatore di classe o da docenti di classe o delegati, mediante contestazione degli addebiti. La contestazione contiene la formula di comunicazione di avvio del procedimento disciplinare a carico dello studente.
- b)** Il testo della contestazione, redatto in forma scritta -anche in formato digitale sul Registro elettronico-, contiene la descrizione del comportamento tenuto dallo studente in violazione ai propri doveri, così come previsti nello Statuto degli studenti e delle studentesse e codificati nel Regolamento di disciplina dell'Istituto e precisa le relative disposizioni.
- c)** La contestazione può altresì indicare la sanzione, prevista nel Regolamento di disciplina interno, che l'organo scolastico competente eventualmente potrebbe irrogare al termine della procedura.
- d)** La contestazione degli addebiti -anche in formato digitale sul Registro elettronico nella parte riservata alla famiglia- viene inoltrata alla famiglia dell'alunno fino al raggiungimento della sua maggior età. Per gli alunni maggiorenni la contestazione viene inoltrata personalmente all'allievo che la sottoscrive per ricevuta; qualora ciò risulti impossibile ed in ogni caso copia della contestazione viene trasmessa alla famiglia.
- e)** L'atto di contestazione degli addebiti contiene l'invito, rivolto allo studente ed alla sua famiglia, ad intervenire ed a partecipare al procedimento avviato, al fine di esporre le proprie ragioni difensive specificando le modalità di esercizio di tale diritto.
- f)** La contestazione degli addebiti è notificata alla famiglia attraverso lettera raccomandata, posta certificata o raccomandata a mano sottoscritta per ricevuta.
- g)** Il Dirigente Scolastico o il Docente Coordinatore di Classe o un Docente di Classe o un Delegato, contestualmente, convoca, in seduta straordinaria, l'organo collegiale competente ad irrogare l'eventuale sanzione.
- h)** Qualora il Regolamento di Istituto preveda astrattamente, per l'addebito contestato la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni, il Dirigente Scolastico contatta il Presidente del Consiglio d'Istituto per la convocazione dell'organo deputato ad irrogare tale sanzione così come previsto dalla normativa di riferimento.

5.2. Partecipazione e Contraddittorio

- a)** L'audizione dello studente può essere effettuata, in sede separata, da parte del Dirigente Scolastico e dal Coordinatore di classe, oppure può essere organizzata nel tempo immediatamente antecedente la riunione del Consiglio di classe deputato all'irrogazione della sanzione, in tal caso l'audizione a difesa può essere esercitata dall'intero Consiglio di classe.
- b)** L'audizione a difesa viene verbalizzata in forma scritta.
- c)** Per la verbalizzazione è sufficiente l'annotazione delle dichiarazioni delle parti. Quanto più grave è la sanzione irrogabile tanto più rigorosa e dettagliata è la formalizzazione di quanto esposto dalle parti
- d)** Per le sanzioni di minore gravità, c.d. lievi, che non comportano l'allontanamento dalla Comunità Scolastica, l'esercizio del diritto di difesa può essere garantito dai docenti della classe, i quali predispongono processo verbale e annotazione nel Registro elettronico di classe.
- e)** Per le sanzioni adottate dal Consiglio d'Istituto, anche al fine di permettere ai membri che compongono l'organo collegiale una serena e completa valutazione della gravità dei fatti, l'audizione dell'alunno avviene in loro presenza.

5.3. Irrogazione e comunicazione della sanzione

- a) Entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito l'organo competente, così come individuato dal Regolamento di Disciplina, terminata la fase "istruttoria", provvede all'irrogazione della sanzione disciplinare ed entro lo stesso termine, eventualmente, dispone l'archiviazione.
- b) Il procedimento disciplinare e l'eventuale accertamento del reato in sede penale agiscono separatamente e sono da considerarsi autonomi.
- c) La comunicazione della sanzione e della relativa motivazione avviene, in forma scritta, ad opera del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe o dei Docenti di classe o dei Delegati.
- d) Il provvedimento finale deve contenere la formula espressa di possibilità, per la famiglia, di ricorrere all'Organo di Garanzia. Il provvedimento viene inserito nel fascicolo personale dell'alunno.

5.4. Impugnazioni all'Organo di Garanzia della Scuola

- a) Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dello studente o da parte di almeno uno dei genitori o del rappresentante legale del minore, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio, all'Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni.
- b) Il ricorso, che costituisce atto di instaurazione del contraddittorio, va redatto in forma scritta e deve essere indirizzato al Presidente dell'Organo di Garanzia. Deve inoltre contenere le ragioni dell'impugnativa e le relative conclusioni.
- c) In pendenza del termine per l'impugnazione la sanzione disciplinare irrogata è sospesa.
- d) L'Organo di garanzia (OG), presieduto dal Dirigente Scolastico è composto da 1 docente, eletto dal Collegio Docenti e 1 docente supplente eletto dal Consiglio d'Istituto per i casi di incompatibilità, 1 rappresentante eletto dagli studenti e 1 studente supplente per i casi di incompatibilità, 1 rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio d'Istituto che elegge anche 1 genitore supplente per i casi di incompatibilità.
- e) L'Organo di Garanzia è competente per le seguenti materie:
 - Esami di ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe e dal Consiglio d'Istituto;
 - Conflitti in merito all'applicazione del presente regolamento sollevati dagli studenti o dai genitori.
- f) Il numero legale per la validità della deliberazione dell'Organo di Garanzia è costituito dalla maggioranza dei suoi componenti.
- g) La decisione dell'Organo di Garanzia, che ha facoltà di sentire personalmente lo studente o il suo rappresentante legale, viene presa a maggioranza dei presenti entro dieci giorni dalla data dell'impugnazione, a parità di voti è decisivo il voto del Presidente.
- h) Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il termine di dieci giorni la sanzione si ritiene confermata.
- i) Della riunione dell'Organo di Garanzia viene redatto specifico verbale dal quale risulta la decisione corredata da adeguata motivazione.
- j) La decisione dell'Organo di Garanzia viene tempestivamente comunicata, in forma scritta, mediante raccomandata a mano o postale allo studente e alla famiglia dal Dirigente Scolastico o da un Delegato.
- k) Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare in forma scritta la conferma, la modifica o l'annullamento della sanzione, da parte dell'Organo di Garanzia, al Consiglio di classe dello

studente.

5.5. Reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

- a)** Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi Delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della Scuola Secondaria Superiore o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del DPR n. 249/1998, modificato dal DPR n. 235/2007, anche contenuti nei Regolamenti d'Istituto.
- b)** La decisione è assunta previo parere vincolante dall' Organo di Garanzia Regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo Delegato.
- c)** L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normative e dei Regolamenti di disciplina, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
- d)** Il parere dell'Organo di Garanzia Regionale deve essere formulato entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di Garanzia Regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

ARTICOLO 6 (Disposizioni finali e di rinvio)

- a)** Per quanto non disposto nel presente Regolamento si applica il DPR 24 giugno 1998 3 successive modifiche ed integrazioni.
- b)** Le note disciplinari riportate dai docenti nel registro elettronico non sono da considerarsi per se stesse sanzioni disciplinari, ma costituiscono, in ogni caso, notizia anche ai fini della loro eventuale adozione ed in ogni caso possono concorrere alla valutazione della condotta.
- c)** L'applicazione di una sanzione disciplinare non esime dalle altre conseguenze previste dalle norme penali, civili ed amministrative.
- d)** Non possono partecipare alle operazioni di voto lo studente imputato dell'infrazione o il genitore di questi nel caso in cui siano component del Consiglio di classe, di Istituto o dell'Organo di Garanzia. Il Dirigente scolastico procederà, nel caso specifico, alla loro sostituzione ricorrendo, ove è possibile, ai primi dei non eletti o al supplente.
- e)** Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato che segue il suo iter fino alla conclusioni.
- f)** I provvedimenti disciplinari vengono inseriti nel fascicolo personale dello studente.
- g)** I dati sensibili dell'allievo verranno trattati nei limiti di legge e quelli relative ad alter persone coinvolte nel procedimento devono essere omessi.
- h)** Nella valutazione del comportamento si terrà conto dei procedimenti disciplinari e/o delle sanzioni irrogate. L'attribuzione del voto di condotta avverrà nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al DM 16 gennaio 2009, n. 5.
- i)** Il presente Regolamento si applica nei locali della scuola, nelle sue pertinenze e dovunque lo studente si trovi in occasione o a causa delle attività scolastiche.